



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: Castellani Andrea

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 83 del 18-11-2022

REGISTRO GENERALE N. 2772

OGGETTO: ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 153 DEL 27-11-2003 SU RICORSO AL TAR N. 323/2004 - SIG.RI B. I. E L. C. CONTRO D. I., D. S. E B. P.. SENTENZA DI ESECUZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL 25-07-2022 (RICORSO AL TAR N. 262/2020) - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 38 DEL D.P.R. 06-06-2001 N. 380

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche n. 262/2020, pubblicata in data 27.04.2020, è stato accolto il ricorso n. 323/2004 proposto dai Sig.ri B. I. e C. L. per l'annullamento del Permesso di costruire n. 153 del 27.11.2003 (P.ed. 270/2003) rilasciato alla Sig.ra D. S., avente ad oggetto "*Ristrutturazione edilizia di fabbricati con cambio di destinazione del corpo accessorio e la realizzazione di un locale interrato ad uso autorimessa in C.da Castelletta 11, distinti al Catasto al F. 11 p.lla 101 di questo Comune*".

La definizione della sentenza, nel procedimento in cui il Comune non si era all'epoca costituito, ha comportato l'annullamento del permesso di costruire con la motivazione sostanziale che l'intervento approvato deve essere ricondotto alla nuova edificazione e non alla ristrutturazione edilizia.

Con ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche n. 565/2021 i Sig.ri B. I. e L. C. hanno proposto il giudizio per l'ottemperanza della citata sentenza 262/2020 da parte del Comune questa volta rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Netti.

Con sentenza n. 437/2022, pubblicata in data 25.07.2022, comunicata dal legale di fiducia dell'Ente, Avv. Andrea Netti, in data 7.09.2022 ed assunta al Prot. N.57209, il Tribunale Amministrativo delle Marche si è pronunciato sul ricorso di ottemperanza 565/2021 ed ha ordinato l'esecuzione della sentenza n. 262/2020. In particolare, nell'attuale provvedimento di ottemperanza del Giudice, così come nel primo del TAR Marche 262/2020, si evidenzia che la sentenza di annullamento comporta la fattispecie prevista all'art. 38 del DPR 380/2001 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato) il quale prevede che "*In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure*



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36."

In data 23.09.2022 con Prot.61494, il Comune ha inviato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza 262/2020; in tale comunicazione, rivolta a tutte le parti (Sig.ri D. I., D. S. e B. P. e Sig.ri B. I. e C. L.), si preannuncia una procedura volta all'applicazione della sanzione amministrativa in luogo della remissione in pristino.

Con Deliberazione n. 480 del 28.10.2022 avente ad oggetto "*Annullamento del Permesso di costruire n. 153 del 27.11.2003 su ricorso al TAR n. 323/2004 - Sig.ri B. I. e L. C. contro D. I., D. S. e B. P.. Sentenza di esecuzione del Tribunale Amministrativo del 25.07.2022 (ricorso al TAR n. 262/2020) – Applicazione della sanzione ex art. 38 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380*" la Giunta Comunale ha condiviso la proposta dell'ufficio circa l'impossibilità di natura tecnica alla riduzione in pristino individuando nel Dirigente del Settore VI il soggetto abilitato all'emanazione del provvedimento da inviare all'Agenzia del territorio per la determinazione dell'importo della sanzione da erogare ai proprietari dell'immobile oggetto del permesso di costruire annullato.

La Deliberazione n. 480 del 28.10.2022 è divenuta esecutiva in data 15.11.2022 mentre il termine del periodo di pubblicazione è in data 19.11.2022.

RILEVATO CHE:

Nella medesima Delibera 480/2022, si stabilisce che, al fine della corretta applicazione del regime sanzionatorio ex art. 38 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, consistente nella "*... sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio*", sia individuata, quale porzione su cui calcolare la sanzione come nuova edificazione da parte dell'Agenzia del territorio, la superficie indicata come ampliamento nella relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato dal giudice nel contenzioso amministrativo, e la superficie dell'intero piano interrato.

In particolare, la superficie in ampliamento del manufatto ristrutturato ad uso abitazione viene indicata dal CTU come pari a mc. 12,58 mentre la superficie totale del piano interrato adibito ad autorimessa è pari a mq 67,23 per un volume totale di mc.168,075.

Visto il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n. 25 del 23.01.2014;

Visto il vigente TU/EE/LL di cui al D.Lgs. N. 267/2000 nel suo testo oggi vigente;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di trasmettere il presente atto all'Agazia del Territorio, al fine della determinazione del valore venale per il calcolo della sanzione ex art. 38 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, con allegati gli elaborati grafici estratti dalla pratica autorizzata (Permesso di costruire n. 153 del 27.11.2003 (P.ed. 270/2003)) indicando quale valore da stimare:

- 1) Il volume in ampliamento di **mc 12,58** con destinazione a civile abitazione;
- 2) La superficie di nuova realizzazione di **mq 67,23** per un volume di **mc.168,075** con destinazione autorimessa interrata.

- Di provvedere, con atto successivo, alla determinazione della sanzione da notificare ai soggetti interessati.

Il Dirigente
Castellani Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 18-11-2022

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 25-11-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Castellani Andrea

 Firmato